

□ Interpellanza n. 32

presentata in data 16 febbraio 2012

a iniziativa del Consigliere Cardogna

“Servizi pubblici locali di cui all’art. 25 del d.l. n. 1/2012”

Il sottoscritto Consigliere,

Premesso che il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e le competitività”, al Titolo 1 (Concorrenza), Capo V, tratta il tema dei Servizi Pubblici Locali, nello specifico, l'articolo 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali);

Considerato che l'articolo 25 in questione, oltre a modificare ed integrare l'articolo 4 del d.l. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, già oggetto di impugnativa costituzionale da parte della Regione Marche, introduce nuove ed ulteriori disposizioni finalizzate ad incentivare (sostanzialmente ad imporre) la gara pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali, prevedendo la privatizzazione a tappe forzate dei medesimi servizi; basti considerare che la disposizione in argomento abbassa la soglia limite per gli affidamenti in house a 200.000,00 euro annui (rispetto ai precedenti 900 mila). Ciò che era già previsto nel dpr 168/10 (regolamento di attuazione dell'articolo 23 bis);

Presto atto che l'articolo 23 bis del c. d. decreto Ronchi è stato abrogato dal referendum del giugno 2011 e che la giurisprudenza costituzionale ha avuto più volte modo di affermare l'illegittimità della riproposizione sostanziale di normative abrogate con referendum, in questo caso dal referendum del 12/13 giugno 2011;

Considerato che la Corte Costituzionale con la sentenza di ammissibilità del 1° quesito referendario, sulle conseguenze giuridiche della vittoria ha affermato che con l'abrogazione del c. d. decreto Ronchi, per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, vale la normativa comunitaria, che prevede una pluralità di forme di gestione, riaprendo la strada anche all'intervento di soggetti di diritto pubblico, come le Aziende speciali, rende palese come il legislatore italiano ha ignorato la maggiore autonomia che il diritto comunitario assicura agli enti locali in materia di definizione delle procedure di affidamento;

Considerato che il 25 ottobre 2011, nella seduta antimeridiana n. 57, l'Assemblea Legislativa delle Marche ha approvato all'unanimità la mozione n. 210 con la quale impegna la Giunta regionale a proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto che il 7 novembre 2011 la Regione Marche ha avviato il ricorso alla Corte costituzionale contro la disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali contenuta nel summenzionato articolo 4, affidando l'incarico al prof. Stefano Grassi del Foro di Firenze;

Ritenuto, pertanto, che, l'articolo 25 di cui trattasi, introducendo una disciplina che di fatto impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali, sovverte l'esito del referendum sull'articolo 23 bis e lede la sfera di autonomia regionale in materia.

INTERPELLA

il Presidente della Giunta regionale per sapere quali provvedimenti intenda assumere in relazione alla opportunità di impugnare, avanti la Corte costituzionale, l'articolo 25 del d.l.1/2012 in quanto lo stesso introduce, tra l'altro, un limite di valore per il ricorso all'in house, non previsto dalla normativa comunitaria, ancora più basso di quello stabilito dal comma 13 dell'art. 4 del d.l. 138/2011, attualmente al vaglio della Corte costituzionale; limite di valore che incide altresì sulla disciplina transitoria delle attuali gestioni in house destinate a cessare perché non più conformi alla nuova soglia economica.